

**INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO  
IVASS N. 40 DEL 02.08.2018**

*Obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti nei confronti dei Contraenti*

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa. Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti alla attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel Registro.

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

**Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento Ivass n. 40 del 02.08.2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:**

- a - prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - **forniscono** al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b - **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c - **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, **lo informano di tale circostanza**, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d - **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- e - possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
- **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale**, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
  - **denaro contante, con il limite di importo di € 2.999,99 per ciascuna transazione, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli **altri rami danni, in questo caso con il limite di € 750.00 annui per ciascun contratto. L'utilizzo di denaro contante per il pagamento di premi afferenti a contratti del ramo vita è vietato.**

Plurigea snc